



COMUNE DI SAN GEMINI
PROVINCIA DI TERNI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC 2025

Data 23-05-2025

L'anno 2025 il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 16:18, presso Sala Consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale di San Gemini.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

Luciano Clementella	SINDACO	Presente
Federica Montagnoli	CONSIGLIERE	Presente
Graziano Soli	CONSIGLIERE	Presente
Ambra Giacomelli	CONSIGLIERE	Presente
Elisa Rossi	CONSIGLIERE	Assente
Simona Lucarelli	CONSIGLIERE	Presente
Antonio Catanzani	CONSIGLIERE	Presente
Simone Battistini	CONSIGLIERE	Presente
Micol Burrai	CONSIGLIERE	Presente
Stefano Gregori	CONSIGLIERE	Presente
Fabio Laurucci	CONSIGLIERE	Presente
Diego Diomedì	CONSIGLIERE	Assente
Angelo Camilli	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11	Assenti n. 2
----------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Simone Battistini

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cinzia Stefanangeli.

La seduta è Pubblica

- Nominati scrutatori i sig:

- Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a trattare l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del servizio interessato (art.49 c.l. del T.U n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio interessato (art.49 c.l. del T.U n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con sistema informatico, quale risultante dal verbale dell'adunanza che verrà redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARIC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ai sensi dell'art.1 comma 691 della stessa legge la gestione della TARIC può essere trasferita in deroga all'articolo 52 comma 5 del Dlg 446/98 al soggetto gestore titolare del servizio fino alla data di scadenza dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della stessa legge rimane al Consiglio Comunale la titolarità del tributo/tariffa, come tipologia di entrata di diritto pubblico e non di diritto privato, per cui è il Consiglio che deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIC, sulla base dei PEF;
- per l'approvazione delle Tariffe è intervenuta l'autorità Arera con la Delibera 443/2019 che detta i processi di approvazione dei PEF, proposti dal soggetto gestore titolare del servizio ad Auri, soggetto territorialmente competente per la validazione e successiva approvazione da parte dei CC (...)"

VISTO:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif e, definito i criteri applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (MTR-2);
- la deliberazione ARERA 444/2019/R/rif modificata con la deliberazione ARERA 15/2022/R/rif, ha approvato altresì le nuove “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San Gemini è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (AURI-UMBRIA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che nel Sub Ambito n° 4 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti, il RTI composto da ASM Terni Spa e C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi,

aggiudicatario della Gara di Ambito giusto contratto stipulato in data 26/06/2014 raccolta 10634/rep. 15366;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, che i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, rendendo pertanto tale termine disgiunto da quello dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Terni sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

VISTO il Regolamento per la gestione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati (Taric), approvato con Delibera di C.C. n.34 del 30/07/2021;

VISTO che con propria deliberazione n. 20 del 23 aprile 2025 si è preso atto, relativamente all'anno 2025, del Piano Finanziario 2024-2025 della Tassa sui Rifiuti Corrispettiva (TARIC) nel territorio di questo Comune, validato dall'Auri con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 18/04/2024;

CONSIDERATO che il succitato Piano finanziario 2024-2025, del servizio di gestione dei rifiuti, così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) Ente territorialmente competente, relativamente all'anno 2025:

- espone un costo complessivo finale per l'anno 2025 di € 883.384,80 I.V.A. esclusa così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'allegato A della deliberazione di ARERA n. 363/2021;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
 - Costi Variabili: € 567.612,52;
 - Costi Fissi: € 315.772,28;
 - Riporta un PEF finale di € 883.384,80 I.V.A. esclusa.

PRESO ATTO che nel calcolo del corrispettivo per il gestore devono essere considerati i Contributi assegnati dal MIUR per la copertura del Servizio RSU nelle scuole del territorio comunale indicativamente pari (come per il 2024) a € 2.804,35 comprensivi di IVA al 10%, non essendo ancora stata comunicata l'esatta quota per l'anno corrente dalla Conferenza Stato-Città e che il Comune dovrà comunicare e trasferire al Gestore per il servizio rifiuti dei plessi scolastici;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09/04/25 con la quale si è preso atto della proposta di tariffazione, trasmessa da COSP Tecnoservice con nota PEC del 17/03/2025 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 1988 del 17/03/2025, con cui si è in grado di raggiungere una percentuale di copertura del Piano Finanziario 2025 pari al 100%, secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente al 54% ed al 46%, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA l'approvazione definitiva da parte di ARERA che verificherà la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione che l'autorità territorialmente competente, AURI, per il nostro ambito, trasmetterà per competenza;

CONSIDERATO che, con il passaggio a Tariffa Corrispettiva, le Tariffe hanno natura patrimoniale, non transitano più nel Bilancio dell'Ente e sono gestite e incamerate direttamente dal soggetto Gestore, al quale compete di formulare le proposte di tariffazione in base al PEF approvato dall'Assemblea AURI sopra citata.

CONSIDERATO che non è necessario il parere dell'Organo di revisione relativamente al PEF già approvato e alle relative Tariffe Corrispettive in quanto non producono effetti sul Bilancio di Previsione dell'Ente (Cfr. TAR Puglia n 202 del 29/07/2014)

VERIFICATO che la tariffa TARIC deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO l'art. 10 -ter del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025 il quale prevede che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2025.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARIC) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del Decreto-legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 214/2011;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CON la seguente votazione riportata:

- Presenti 11
- Favorevoli 8

- Contrari n. 3 (Camilli, Laurucci,Gregori)
- Astenuti n.0

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE lo schema di tariffazione, trasmesso dal Gestore con nota PEC del 17/03/2025, registrata al protocollo dell'Ente con il n. 1988 del 17/03/2025, allegato alla presente quale parte integrante, con cui si è in grado di raggiungere una percentuale di copertura del PEF 2025 pari al 100% secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente al 54% ed al 46%;
3. DI STABILIRE che la riscossione della TARI per l'anno 2025 dovrà essere effettuata in n. 3 rate, nei termini di seguito indicati:
 - 1 rata 30 luglio 2025
 - 2 rata 30 settembre 2025
 - 3 rata 28 novembre 2025
4. DI STABILIRE, altresì, che l'intero importo della tassa sui rifiuti (TARI) dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
5. DI RISERVARSI di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore RTI ASM-CNS (contratto di servizio rep. N. 15366 del 26/06/2014) ed affidatario dei servizi accessori inerenti alla fatturazione, riscossione ed accertamento con deliberazione di C.C. 8/2017;
8. DI TRASMETTERE, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione riportata:

- Presenti n. 11
- Favorevoli n. 8
- Contrari n.3 (Camilli, Laurucci,Gregori)

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: *APPROVAZIONE TARIFFE TARIC 2025*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli

IL PRESIDENTE
Simone Battistini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal giorno 16-06-2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.32, c 1, della L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 16-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 23-05-2025
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli